



COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIA DI MODENA

**Regolamento per la disciplina
del canone patrimoniale di occupazione del suolo
pubblico e di esposizione pubblicitaria
e del canone mercatale**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 30/03/2021
In vigore dal 1° gennaio 2021

| | |
|---|----|
| CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE | 4 |
| Articolo 1 – Disposizioni comuni..... | 4 |
| Articolo 2 – Soggetto Attivo – Funzionario Responsabile | 4 |
| CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA | 5 |
| Articolo 3 - Disposizioni di carattere generale..... | 5 |
| Articolo 4 - Soggetto passivo..... | 5 |
| Articolo 5 - Tipologia degli impianti pubblicitari | 5 |
| Articolo 6 – Autorizzazioni | 7 |
| Articolo 7- Anticipata rimozione | 7 |
| Articolo 8 - Divieti e limitazioni..... | 7 |
| Articolo 9 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti..... | 7 |
| Articolo 10 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari | 8 |
| Articolo 11– Presupposto del canone | 8 |
| Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone | 8 |
| Articolo 13 – Definizione di insegna d’esercizio | 9 |
| Articolo 14 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone..... | 9 |
| Articolo 15 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere..... | 10 |
| Articolo 16 - Mezzi pubblicitari vari..... | 11 |
| Articolo 17 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi | 11 |
| Articolo 18 – Classificazione delle strade | 12 |
| Articolo 19 – Dichiarazione..... | 12 |
| Articolo 20 - Pagamento del canone..... | 13 |
| Articolo 21 – Rimborsi e compensazione..... | 14 |
| Articolo 22 - Accertamento e riscossione coattiva | 14 |
| Articolo 23 – Sanzioni..... | 15 |
| Articolo 24 – Riduzioni | 16 |
| Articolo 25 - Esenzioni | 16 |
| CAPO III - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI | 17 |
| Articolo 26 - Tipologia degli impianti delle affissioni | 17 |
| Articolo 27 - Servizio delle pubbliche affissioni | 18 |
| Articolo 28 - Modalità delle pubbliche affissioni | 18 |
| Articolo 29 - Disciplina per le affissioni funebri | 19 |
| Articolo 30 - Canone sulle pubbliche affissioni..... | 19 |
| Articolo 31 – Classificazione delle strade | 20 |
| Articolo 32 – Materiale pubblicitario abusivo..... | 20 |
| Articolo 33 - Riduzione del canone | 20 |
| Articolo 34 - Esenzione dal canone..... | 21 |
| Articolo 35 - Pagamento del canone..... | 21 |
| Articolo 36 - Norme di rinvio | 21 |
| CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE..... | 22 |
| Articolo 37 – Disposizioni generali..... | 22 |
| Articolo 38 - Soggetto passivo..... | 22 |
| Articolo 39 - Tipologie di occupazioni | 22 |
| Articolo 40 - Occupazioni abusive | 23 |
| Articolo 41 - Procedure rilascio concessioni occupazione suolo pubblico | 23 |
| Articolo 42 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone..... | 23 |

| | |
|---|----|
| Articolo 43 - Classificazione delle strade..... | 24 |
| Articolo 44 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni | 24 |
| Articolo 45 - Modalità di applicazione del canone | 25 |
| Articolo 46 - Agevolazioni | 26 |
| Articolo 47 - Agevolazioni COVID relative al solo anno 2021..... | 27 |
| Articolo 48 - Esenzioni | 27 |
| Articolo 49 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti | 29 |
| Articolo 50 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee | 29 |
| Articolo 51 - Accertamento e riscossione coattiva | 30 |
| Articolo 52 - Rimborsi e compensazione | 30 |
| Articolo 53 - Sanzioni..... | 31 |
| CAPO V – CANONE MERCATALE | 32 |
| Articolo 54 – Disposizioni generali..... | 32 |
| Articolo 55 - Disciplina dei mercati..... | 32 |
| Articolo 56 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone..... | 32 |
| Articolo 57 - Classificazione delle strade..... | 33 |
| Articolo 58 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni | 33 |
| Articolo 59 - Riduzioni..... | 34 |
| Articolo 60 - Esenzioni | 35 |
| Articolo 61 - Occupazioni abusive | 35 |
| Articolo 62 - Soggetto passivo..... | 35 |
| Articolo 63 - Agevolazioni COVID relative al solo anno 2021..... | 35 |
| Articolo 64 - Versamento del canone | 36 |
| Articolo 65 - Accertamento e riscossione coattiva | 37 |
| Articolo 66 - Rimborsi | 37 |
| Articolo 67 - Sanzioni..... | 37 |
| Articolo 68 – Entrata in vigore | 38 |

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce nel territorio del Comune di Soliera il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e ne disciplina i criteri di applicazione.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso, con riferimento alle annualità fino al 2020.
4. Continuano ad applicarsi altri regolamenti che disciplinano procedimenti amministrativi per il rilascio di concessioni e autorizzazioni amministrative che hanno attinenza alle fattispecie oggetto del presente Regolamento salvo quando non siano incompatibili con lo stesso.

Articolo 2 – Soggetto Attivo – Funzionario Responsabile

1. I canoni patrimoniali disciplinati dal presente Regolamento (Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone mercatale) sono dovuti al Comune di Soliera.
2. Ai fini dell'applicazione del canone il Comune di Soliera rientra tra i Comuni con oltre 10.000 e fino a 30.000 abitanti.
3. Il Comune di Soliera ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446 può affidare in concessione la gestione del servizio di accertamento e riscossione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ivi compreso il servizio delle pubbliche affissioni e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n° 446.
4. Il Comune provvede a nominare un Funzionario Responsabile del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, a cui sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla riscossione e rimborso dei canoni.
5. In caso di affidamento della gestione dei canoni di cui al presente Regolamento a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 3 - Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari. Il canone è dovuto per la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti ad uso pubblico o ad uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento.
3. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 non esclude il pagamento dei canoni dovuti per le occupazioni di cui al Capo IV del presente Regolamento quando l'oggetto della richiesta per l'occupazione di suolo pubblico abbia finalità diverse da quelle di esposizione pubblicitaria.
4. Le installazioni di mezzi pubblicitari, ai fini dell'applicazione del Canone, si distinguono in permanenti (pari o superiori all'anno) e temporanee (inferiori all'anno):
 - a) sono considerate permanenti le installazioni di mezzi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile;
 - b) sono considerate temporanee le installazioni di mezzi pubblicitari con carattere di provvisorietà, a titolo esemplificativo, quelle effettuate in occasione di cantieri edili.

Articolo 4 - Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso, ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione di messaggi pubblicitari in maniera abusiva. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 5 - Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento si intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. I mezzi di effettuazione pubblicitaria sono definiti dal Codice della Strada in base alle tipologie di seguito riportate. Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie:
 - a) si definisce "insegna di esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle

pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta;

- b) si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportata da un'adeguata struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa. Non può essere luminosa, né per propria luce, né per luce indiretta;
 - c) si definisce "sorgente luminosa" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali;
 - d) si definisce "cartello" un manufatto bidimensionale supportato da un'adeguata struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
 - e) si considera "striscione, locandina e stendardo" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido;
 - f) si definisce «segno orizzontale reclamistico» la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici;
 - g) si definisce "impianto pubblicitario di servizio" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne, parapetonali, cestini, panchine, orologi, o similari) recante uno spazio pubblicitario che può essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta;
 - h) si definisce "impianto di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
3. Continua ad applicarsi il Regolamento comunale per la disciplina degli impianti di pubblicità sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico” approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 87 del 20/12/2007 che disciplina i mezzi pubblicitari e gli impianti di pubblicità e propaganda collocati lungo le strade o in vista di esse su aree pubbliche o di uso pubblico.

Articolo 6 – Autorizzazioni

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
2. Per la disciplina dell'autorizzazione comunale all'installazione di mezzi pubblicitari si fa rinvio al "Regolamento comunale per la disciplina degli impianti di pubblicità sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico" approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 87 del 20/12/2007.
3. L'adozione del Piano Generale degli impianti di affissione e altri mezzi di pubblicità non risulta obbligatoria per i Comuni al di sotto dei 20.000 abitanti.

Articolo 7- Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottempererà all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 8 - Divieti e limitazioni

1. Per la disciplina relativa a divieti e limitazioni si rinvia a quanto previsto dal "Regolamento comunale per la disciplina degli impianti di pubblicità sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 87 del 20/12/2007 e dal Regolamento di Polizia Urbana dell'Unione Terre d'Argine approvato con deliberazione di Consiglio Unione n° 29 del 29/10/2018.

Articolo 9 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 10 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 821 lett. g) ed h) della Legge 160/2019, sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le varie forme di pubblicità che si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione/autorizzazione.
2. L'organo preposto alla vigilanza, qualora trattasi di mezzi pubblicitari abusivi, posti lungo le strade o in vista di esse, applicherà le sanzioni amministrative previste dall'art. 23 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285. In tal caso, provvederà a trasmettere copia dei verbali redatti all'ufficio competente o al Concessionario della riscossione del Canone per l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 23 del presente Regolamento.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

Articolo 11– Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; si considerano altresì rilevanti i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività. Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuate attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o un'organizzazione pubblica o privata. Fermo restando il disposto del comma 818 della Legge 160/2019, il canone per l'esposizione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, avvenga mediante impianti installati su tutto il territorio comunale.

Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.

3. Le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto, costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro quindi finalizzati a diffondere un unico messaggio pubblicitario, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Articolo 13 – Definizione di insegna d'esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono.

Articolo 14 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160/2019, graduata da appositi coefficienti definiti nella delibera di approvazione delle tariffe di competenza della Giunta Comunale. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - classificazione delle strade;
 - tipologia del mezzo pubblicitario utilizzato.

2. La Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione approva le tariffe relative alle varie tipologie di diffusione pubblicitaria tenendo conto degli elementi sopra indicati e introducendo coefficienti moltiplicatori finalizzati ad assicurare il rispetto di quanto disposto dall'art. 1, comma 817, della Legge n. 160/2019; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine i coefficienti e le tariffe si intendono prorogati di anno in anno. In sede di istituzione del Canone il prospetto delle tariffe e dei coefficienti applicati è allegato al presente Regolamento (allegato B).
3. La tariffa è determinata sulla base di appositi coefficienti moltiplicatori che con riferimento alla superficie del mezzo e modalità di diffusione del messaggio siano in grado di considerare le seguenti tipologie:
 - pubblicità effettuata in forma luminosa o illuminata;
 - mezzi pubblicitari che abbiano dimensione fino ad 1 metro quadrato;
 - mezzi pubblicitari che abbiano dimensione oltre ad 1 e fino a 5,50 metri quadrati;
 - mezzi pubblicitari che abbiano dimensione oltre 5,50 e fino a 8,50 metri quadrati;
 - mezzi pubblicitari che abbiano dimensione superiore a 8,50 metri quadrati.
4. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee di durata fino a 30 giorni il canone è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera determinata dalla Giunta Comunale per il numero dei metri quadrati e per il numero dei giorni di esposizione pubblicitaria. Nel caso di esposizioni pubblicitarie temporanee di durata superiore a 30 giorni si applicherà:
 - la tariffa annuale ridotta del 80 per cento per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata per un periodo oltre 30 giorni e fino a 60 giorni;
 - la tariffa annuale ridotta del 70 per cento per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata per un periodo oltre a 60 giorni e fino a 90 giorni;
 - la tariffa annuale ridotta del 60 per cento per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata per un periodo oltre a 90 giorni e fino a 120 giorni;
 - la tariffa annuale ridotta del 50 per cento per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata per un periodo oltre a 120 giorni e fino a 150 giorni;
 - la tariffa annuale per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata per un periodo oltre a 150 giorni.

Articolo 15 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti ad uso pubblico o ad uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione. Il canone è altresì dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.
3. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

4. Il canone dovuto per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli ad uso pubblico o ad uso privato è stabilita nella deliberazione di Giunta Comunale di approvazione delle tariffe. In sede di istituzione del Canone il prospetto delle tariffe e dei coefficienti applicati è allegato al presente Regolamento (allegato B).

Articolo 16 - Mezzi pubblicitari vari

1. Sono altresì soggette al canone in misura pari a quanto definito nella deliberazione di Giunta Comunale di approvazione delle tariffe, le forme pubblicitarie di seguito riportate. In sede di istituzione del canone i coefficienti e le tariffe relativi a tali mezzi pubblicitari sono riportati nell'allegato B al presente Regolamento. Tali forme pubblicitarie risultano essere le seguenti:
 - pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze: la tariffa del canone è determinata per ciascun metro quadrato e per ogni giorno di esposizione applicando le tariffe e i coefficienti risultanti da delibera di Giunta Comunale di approvazione tariffe.
 - pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni: canone dovuto per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati.
 - pubblicità eseguita con palloni frenati e simili: canone dovuto per ogni mezzo e per ogni giorno o frazione.
 - pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari: canone dovuto per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito. Ai fini dell'applicazione della tariffa si considera una superficie convenzionale di un metro quadrato a persona.
 - pubblicità visiva effettuata a mezzo di camion/carrelli vela: canone dovuto per ciascun mezzo per periodi di 30 giorni o frazione applicando le tariffe e i coefficienti risultanti da delibera di Giunta Comunale di approvazione tariffe.
 - pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili: canone dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione. Ai fini dell'applicazione della tariffa si considera una superficie convenzionale di un metro quadrato ad apparecchio.
 - pubblicità effettuata a mezzo di proiezioni luminose: canone dovuto per ciascun proiettore e per ciascun giorno o frazione. Ai fini dell'applicazione della tariffa si considera una superficie convenzionale di un metro quadrato ad apparecchio.

Articolo 17 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi

1. Per la pubblicità effettuata con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine o simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o

similare, la tariffa è determinata per ogni metro quadrato di superficie sulla base di appositi coefficienti moltiplicatori in grado di considerare le seguenti tipologie:

- mezzi pubblicitari che abbiano dimensione fino ad 1 metro quadrato;
 - mezzi pubblicitari che abbiano dimensione oltre ad 1 metro quadrato.
2. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee di durata fino a 30 giorni il canone è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera determinata dalla Giunta Comunale per il numero dei metri quadrati e per il numero dei giorni di esposizione pubblicitaria. Nel caso di esposizioni pubblicitarie temporanee di durata superiore a 30 giorni si applicherà:
- la tariffa annuale ridotta del 80 per cento per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata per un periodo oltre 30 giorni e fino a 60 giorni;
 - la tariffa annuale ridotta del 70 per cento per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata per un periodo oltre a 60 giorni e fino a 90 giorni;
 - la tariffa annuale ridotta del 60 per cento per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata per un periodo oltre a 90 giorni e fino a 120 giorni;
 - la tariffa annuale ridotta del 50 per cento per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata per un periodo oltre a 120 giorni e fino a 150 giorni;
 - la tariffa annuale per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata per un periodo oltre a 150 giorni.
3. Per la pubblicità di cui al comma 1 del presente articolo, effettuata per conto proprio dal soggetto passivo, il canone come deliberato dalla Giunta Comunale si applica in misura ridotta del 50 %.

Articolo 18 – Classificazione delle strade

1. Ai fini della determinazione del Canone per esposizioni pubblicitarie le strade comunali sono classificate in un'unica categoria.

Articolo 19 – Dichiarazione

1. Ai sensi del comma 835 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, la richiesta di rilascio dell'autorizzazione/concessione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.
2. Sono previsti i seguenti casi di obbligo dichiarativo:
- pubblicità tramite locandine;
 - pubblicità su autoveicoli/automezzi; la dichiarazione è da presentare al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede;
 - autoveicoli cosiddetti “camion vela” sui quali sono applicati messaggi pubblicitari se sostano nel territorio comunale, ad eccezione delle pause di servizio;
 - distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali;

- tutte le forme di esposizione pubblicitaria che ai sensi del codice della strada e delle vigenti normative non necessitano di autorizzazione amministrativa;
 - la pubblicità realizzata sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente l'attività svolta all'interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile; è possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l'anno;
 - la pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico se non visibile dalla pubblica via;
 - i cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione della dichiarazione. Per i medesimi cartelli, se di misura fino a un mq è prevista la presentazione di dichiarazione.
3. Il soggetto passivo è tenuto, per le fattispecie di cui al comma 2, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune o al Concessionario della riscossione del Canone apposita dichiarazione, su modello predisposto e messo a disposizione dal Comune o dal concessionario.
 4. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
 5. La dichiarazione deve essere presentata direttamente al Comune o al Concessionario della Riscossione del Canone, secondo le modalità sulla stessa indicate, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta prima dell'inizio della pubblicità.
 6. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, qualora prevista, si applica quanto disposto dall'art. 23 comma 3 lett. b) del presente Regolamento.

Articolo 20 - Pagamento del canone

1. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 2-bis del Decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, direttamente al Comune, nelle modalità indicate dall'ufficio/soggetto competente alla riscossione.
2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativi a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione o dichiarazione.
3. Per la diffusione di messaggi pubblicitari permanenti, aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in dodicesimi, in base al periodo di effettivo utilizzo, considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
4. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Limitatamente all'anno 2021 la scadenza per il versamento del Canone è fissata al 31 maggio.
5. Qualora il canone sia di importo superiore ad euro 1.500,00, può essere corrisposto in quattro rate trimestrali aventi scadenza il 31 marzo, 30 giugno, il 30 settembre ed il 31 dicembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto

del contribuente al pagamento rateale. Limitatamente all'anno 2021 la scadenza delle quattro rate è fissata alle seguenti date: 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 31 dicembre.

6. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune o al Concessionario della Riscossione l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendone le condizioni, in rate trimestrali anticipate.
7. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore ad euro 5,00.
8. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 21 – Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da presentare al Comune, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone di cui al presente regolamento. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura del tasso legale maggiorato di un punto percentuale.
5. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori ad euro 12,00.

Articolo 22 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali.
2. In caso di affidamento del servizio in Concessione a terzi, il procedimento di accertamento e riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Concessionario.
3. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera euro 12,00.

Articolo 23 – Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al soggetto passivo apposito avviso di accertamento esecutivo. In attuazione della potestà regolamentare prevista dall'art. 50 della Legge 449/1997, alle violazioni relative al mancato o insufficiente versamento del canone alle prescritte scadenze indicate nel presente Regolamento, in aggiunta al canone dovuto si applica la sanzione amministrativa prevista dalla lettera h) del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 nella misura pari al 30 per cento dell'importo dovuto e non versato (o non versato alla prescritta scadenza). Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione di cui al precedente periodo è ridotta alla metà. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al periodo precedente è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Si applicano altresì interessi calcolati al tasso legale maggiorato di un punto percentuale.
2. Al fine di agevolare l'adempimento degli obblighi di pagamento, è ammesso il versamento spontaneo maggiorato della sanzione prevista dal precedente comma calcolata in misura ridotta secondo la modalità prevista per le entrate tributarie ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 472/1997 (ravvedimento) che si richiama in quanto compatibile. Tale modalità agevolata non è applicabile dopo la notifica di avviso di accertamento esecutivo.
3. Alla diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ai sensi della Legge 160/2019 comma 821 lett. g) ed h) si applicano:
 - a) un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 821, lett. g), della legge n. 160 del 2019, considerando permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzata con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume come effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale, la diffusione di messaggi pubblicitari temporanea.
 - b) la sanzione amministrativa del 100 per cento dell'ammontare del canone dovuto, fermo restando quando prevista, l'applicazione delle sanzioni di cui al codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 1992).
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 22 del presente Regolamento.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

Articolo 24 – Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Articolo 25 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni e servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 mq;
 - c) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - d) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - e) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
 - f) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
 - h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

- j) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- k) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
- fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- l) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.
2. La Giunta Comunale, con propria deliberazione, può concedere riduzioni ed esenzioni dal canone per iniziative che rivestano particolare interesse per l'Amministrazione comunale fatti salvi gli equilibri di bilancio.

CAPO III - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 26 - Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione. La superficie degli impianti destinata alle pubbliche affissioni nel Comune di Soliera al 1° gennaio 2021 è pari a 395 metri quadrati.
2. La superficie degli impianti da destinare alle affissioni di natura istituzionale è pari al 15 per cento della superficie disponibile.
3. La superficie degli impianti da destinare alle affissioni di natura sociale e comunque prive di rilevanza economica è pari al 15 per cento della superficie disponibile.
4. La superficie degli impianti da destinare alle affissioni di natura commerciale è pari al 70 per cento della superficie disponibile.

Articolo 27 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Soliera costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo o del Concessionario del servizio.
2. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione di manifesti per comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e comunque prive di rilevanza economica.
3. Il servizio gestisce altresì le affissioni con contenuto commerciale ovvero contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
4. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70 x 100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione per i manifesti di carattere commerciale è pari a 10 giorni.

Articolo 28 - Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del canone dovuto.
7. Il Comune, o Concessionario del servizio, sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di euro 25,82 per ciascuna commissione.
9. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

Articolo 29 - Disciplina per le affissioni funebri

1. Considerata la particolare natura dell'affissione di necrologi e ringraziamenti funebri, al fine di trovare un giusto equilibrio tra le esigenze delle imprese di pompe funebri, i privati cittadini e le esigenze organizzative dell'ente si dà la possibilità alle agenzie di onoranze funebri di affiggere direttamente con proprio personale gli annunci medesimi.
2. Il presente articolo stabilisce le procedure per l'affissione degli annunci funebri e dei corrispondenti annunci di ringraziamento e degli annunci relativi ad anniversari e ricorrenze di eventi luttuosi effettuata direttamente da imprese di pompe funebri.
3. L'affissione degli annunci mortuari effettuata direttamente dall'impresa di pompe funebri deve rispettare le seguenti disposizioni:
 - a) l'affissione di manifesti funebri e degli annunci di ringraziamento relativi ad anniversari/ricorrenze di eventi luttuosi può avvenire esclusivamente sugli impianti adibiti alle affissioni presenti sul territorio comunale a ciò adibiti. Non è consentita l'affissione su muri, pali della luce ed altri supporti non a tal fine previsti;
 - b) nell'esecuzione dell'affissione non devono essere coperti manifesti il cui periodo di esposizione è ancora valido. Le epigrafi devono rimanere affisse almeno fino al terzo giorno dopo il funerale; gli annunci di ringraziamento devono rimanere esposti almeno 5 giorni dall'affissione;
 - c) le persone fisiche incaricate dovranno procedere alle affissioni funebri con cura ed ordine garantendo allo scopo la pulizia dello spazio circostante l'impianto e senza creare danno ad altri manifesti già affissi;
 - d) gli annunci di ringraziamento devono essere affissi contestualmente alla defissione del corrispondente annuncio funebre e sul medesimo spazio.
4. In caso di violazione del precedente comma è applicata alla ditta, gruppo a cui è riferibile l'annuncio/affissione la sanzione amministrativa di euro 250,00 per ogni singolo foglio di annuncio funebre.
5. Il potere di controllo e di contestazione delle violazioni alle disposizioni del precedente comma 3 è attribuito alla Polizia Locale dell'Unione Terre d'Argine, agli Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria e ai dipendenti dell'Amministrazione Comunale incaricati per legge, per funzione o delega ai predetti controlli.
6. Entro il termine di ciascun mese per le affissioni effettuate direttamente dalle imprese di pompe funebri dovrà essere inviata al Gestore del Servizio di Pubbliche Affissioni la lista delle esposizioni effettuate per provvedere al relativo pagamento del canone sulle affissioni; in mancanza il soggetto che ha effettuato direttamente l'affissione risulterà soggetto alle sanzioni previste dall'articolo 23 comma 1 del presente regolamento.

Articolo 30 - Canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160/2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del Canone e i relativi coefficienti. In sede di istituzione del Canone le tariffe relative alle

pubbliche affissioni e i relativi coefficienti sono indicati nell'allegato C al presente Regolamento a formarne parte integrante e sostanziale.

2. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70 x 100 e relativi multipli.
3. La tariffa del canone relativo alle affissioni è aumentata del 15 per cento in caso di superfici superiori a mq. 1.
4. In caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli è prevista una maggiorazione del canone del 50 per cento. Analoga maggiorazione è dovuta per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli.
5. Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è dovuta una maggiorazione del 100 per cento.

Articolo 31 – Classificazione delle strade

1. Ai fini della determinazione del Canone per pubbliche affissioni le strade comunali sono classificate in un'unica categoria.

Articolo 32 – Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al canone stesso maggiorato del 50 per cento.

Articolo 33 - Riduzione del canone

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del successivo articolo;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.

2. Per l'applicazione della riduzione di cui ai punti b), c), d) del comma precedente il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento ed emerga dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni occupino nel manifesto uno spazio superiore rispetto a quello dell'ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del canone.

Articolo 34 - Esenzione dal canone

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Soliera e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso.
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 35 - Pagamento del canone

1. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 2-bis del Decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, direttamente al Comune, nelle modalità indicate dall'ufficio/soggetto competente alla riscossione.
2. Il pagamento del canone relativo alle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 29 comma 6.

Articolo 36 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II, nonché quanto disposto con il "Regolamento comunale per la disciplina degli impianti di pubblicità sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico" approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 87 del 20/12/2007.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 37 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone dovuto per l'occupazione, anche abusiva delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio pubblico indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico.
2. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni. Per quanto riguarda la disciplina delle modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime si fa rinvio al Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 49 del 29/07/2008 e al Regolamento per la disciplina di installazione e gestione di dehors, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 47 del 31/05/2013.
3. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Articolo 38 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dal soggetto che effettua l'occupazione in maniera abusiva.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 39 - Tipologie di occupazioni

1. Ai fini del presente Regolamento le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono classificate in permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono la sottrazione continuativa del suolo alla collettività, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

Articolo 40 - Occupazioni abusive

1. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 821 lett. g) ed h) della Legge 160/2019 sono considerate abusive le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale. Sono considerate altresì abusive le occupazioni difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione o che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione.
2. Sono applicate, quando previste, le sanzioni amministrative di cui agli artt 20 e 21 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della strada) da parte degli organi preposti alla vigilanza. In tal caso, copia dei relativi verbali di accertamento saranno trasmessi all'ufficio competente o al Concessionario della riscossione del Canone, per l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 53 del presente Regolamento.
3. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
4. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

Articolo 41 - Procedure rilascio concessioni occupazione suolo pubblico

1. Per quanto riguarda le procedure per il rilascio delle concessioni/autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico si applicano le disposizioni previste dal Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 49 del 29/07/2008. Lo stesso disciplina in particolare domanda di occupazione, istruttoria della domanda, obblighi del concessionario, durata dell'occupazione, titolarità della concessione, decadenza ed estinzione della concessione, modifica/sospensione/revoca della concessione, rinnovo e disdetta della concessione.

Articolo 42 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone è determinato assumendo a riferimento la tariffa standard annuale e la tariffa standard giornaliera disciplinate dall'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160/2019 graduando le stesse tramite appositi coefficienti.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.

3. La Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, approva le tariffe relative alle varie tipologie di occupazione tenendo conto degli elementi sopra indicati e introducendo coefficienti moltiplicatori finalizzati ad assicurare il rispetto di quanto disposto dall'art. 1, comma 817, della Legge n. 160/2019; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine coefficienti moltiplicatori e tariffe si intendono prorogati di anno in anno. In sede di prima applicazione del Canone i coefficienti e le tariffe sono altresì allegati al presente Regolamento (allegato D) a formarne parte integrante e sostanziale.

Articolo 43 - Classificazione delle strade

1. Il canone è altresì graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale effetto, ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in due categorie:
 - la 1^a categoria comprendente il "centro storico" così come definito dal RUE – Regolamento Urbanistico Edilizio – approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 76 del 28/11/2017;
 - la 2^a categoria comprendente tutto il restante territorio comunale comprese le frazioni.
2. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta in misura del 50 per cento rispetto alla 1^a categoria.
3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

Articolo 44 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o a fasce orarie. Le fasce orarie sono articolate nel seguente modo:
 - dalle ore 06:00 alle ore 20:00 (tariffa giornaliera ridotta del 20 %)
 - dalle ore 20:00 alle ore 06:00 (tariffa giornaliera ridotta dell'80 %).

Articolo 45 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone è determinato moltiplicando la tariffa di riferimento per gli appositi coefficienti relativi al tipo di occupazione, per la misura dell'occupazione e, nel caso delle occupazioni temporanee, per i giorni di occupazione.
3. La tariffa ordinaria annuale per le occupazioni permanenti è pari alla tariffa standard annuale per i Comuni con oltre 10.000 abitanti e fino a 30.000 di cui al comma 826 della Legge 160/2019 moltiplicata per apposito coefficiente approvato dalla Giunta Comunale. In sede di prima applicazione tale coefficiente è altresì indicato nell'allegato D al presente Regolamento a formarne parte integrante e sostanziale.
4. La tariffa ordinaria giornaliera per le occupazioni temporanee è pari alla tariffa standard giornaliera per i Comuni con oltre 10.000 abitanti e fino a 30.000 di cui al comma 827 della Legge 160/2019 moltiplicata per apposito coefficiente approvato dalla Giunta Comunale. In sede di prima applicazione tale coefficiente è altresì indicato nell'allegato D al presente Regolamento a formarne parte integrante e sostanziale.
5. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
6. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
7. Per le occupazioni sia permanenti che temporanee le superfici eccedenti i 1.000 mq sono calcolate in ragione del 20 per cento.
8. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta ad un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente va applicata fino ad una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
9. Non sono assoggettabili al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
10. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.
11. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
12. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle

rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di euro 1,50. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore a euro 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82.

Articolo 46 - Agevolazioni

1. Le tariffe del canone sono ridotte:
 - a) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento per le occupazioni aventi durata non superiore a 180 giorni. La riduzione è pari al 30 per cento per il periodo dal 181° giorno fino al 360° giorno, dal 361° giorno in poi la riduzione è pari al 20 per cento della tariffa. Al fine del computo dei giorni per la determinazione della riduzione si tiene conto anche di eventuali proroghe;
 - b) per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente o di durata uguale o superiore a 30 giorni la tariffa è ridotta del 70 per cento.
 - c) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, la tariffa ordinaria è ridotta del 95 per cento;
 - d) per le occupazioni realizzate dagli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e dai commercianti al dettaglio in sede fissa la tariffa è ridotta del 95 per cento;
2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.
3. Gli esercizi commerciali ed artigianali del centro storico, situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto ad una riduzione del canone pari al:
 - 30 per cento per durata dei lavori da un mese fino a tre mesi;
 - 50 per cento per durata dei lavori oltre tre mesi fino a sei mesi;
 - 100 per cento per durata dei lavori oltre i sei mesi fino ad un anno.

La durata delle opere fa riferimento alla data di inizio e chiusura del cantiere.

Tale agevolazione è riconosciuta nell'anno successivo a quello in cui si sono verificati i lavori al fine di tener conto del periodo di effettiva spettanza dell'agevolazione. I contribuenti interessati devono presentare richiesta di riduzione, su modelli predisposti dal Comune, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale si sono verificati i lavori. La presentazione tardiva della richiesta comporta la decadenza del beneficio.

Articolo 47 - Agevolazioni COVID relative al solo anno 2021

1. In ragione della crisi epidemiologica che sta interessando l'intero territorio nazionale e tenuto conto delle misure restrittive adottate a livello nazionale/regionale per limitarne la diffusione, al fine di sostenere il tessuto economico del territorio si introducono – limitatamente all'anno 2021 – le seguenti misure agevolative:
 - a) esenzione del pagamento del canone relativo all'intero anno 2021 per le occupazioni di suolo realizzate da imprese di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 e alla Legge Regionale n° 14 del 26/07/2003;
 - b) esenzione dal pagamento del canone relativo all'intero anno 2021 per le occupazioni di suolo realizzate da attività artigianali che vendono per asporto e che effettuano il consumo sul posto (a titolo esemplificativo gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio,...);
 - c) esenzione dal pagamento del canone relativo all'intero anno 2021 per le occupazioni di suolo realizzate da attività commerciali/artigianali in sede fissa e su aree pubbliche in strutture fisse (chioschi) per vendita merce/esposizione merce/spazi di attesa per la clientela;
 - d) esenzione dal pagamento del canone relativo all'intero anno 2021 per le occupazioni di suolo realizzate con riferimento ad installazioni dello spettacolo viaggiante (a titolo esemplificativo reti elastiche, gonfiabili, giostre, ecc.);
2. Le misure agevolative sopra indicate trovano applicazione con riferimento alle fattispecie ed ai periodi dell'anno per i quali l'esonero non risulti disposto da provvedimenti statali ancorché adottati successivamente all'approvazione del presente regolamento.
3. Le misure introdotte operano sia con riferimento alle occupazioni di suolo già oggetto di precedente autorizzazione/concessione sia con riferimento alle nuove occupazioni di suolo ivi compresi gli eventuali ampliamenti necessari a garantire il distanziamento sociale.
4. Le agevolazioni introdotte dal Comune con il presente articolo – fatto salvo quindi eventuali agevolazioni previste da norma statale - si applicano solo ai soggetti che alla data del 30/04/2021 risultano in regola con il pagamento della COSAP eventualmente dovuta relativa all'anno 2020.

Articolo 48 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad 1 metro quadrato se non sia stabilito altrimenti;

- c) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- d) le occupazioni di aree cimiteriali;
- e) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- f) i passi carrabili, le rampe e simili e le riserve di posteggio su aree pubbliche destinati a soggetti portatori di handicap;
- g) le occupazioni occasionali che non si protraggono per più di 2 ore;
- h) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità;
- i) le occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture d'acqua potabile e, comunque, le occupazioni di suolo realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- j) vasche biologiche;
- k) tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio;
- l) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- m) le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale o rastrelliere al servizio del cittadino;
- n) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
- o) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- p) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;
- q) i passi carrabili;
- r) le occupazioni realizzate in occasione di iniziative promosse in base del protocollo d'intesa tra la Provincia di Modena, l'Agenzia per l'energia e lo sviluppo sostenibile di Modena (AESS) ed il Comune di Soliera nell'ambito del "Patto dei Sindaci" per la riduzione di emissione di anidride carbonica su scala locale (delibera G.C. n. 116/2009);
- s) le occupazioni realizzate in occasione della manifestazione estiva denominata "E...state insieme", della "Fiera di San Giovanni", della manifestazione denominata "Il profumo del mosto cotto", di "Arti vive Festival" e delle altre iniziative promosse dall'amministrazione comunale;
- t) le occupazioni effettuate da partiti politici, associazioni culturali, sportive, religiose, celebrative o di volontariato per finalità politiche, scientifiche, culturali, di beneficenza o di autofinanziamento;
- u) le occupazioni con apparecchi automatici e simili;
- v) infrastrutture relative a stazioni di ricarica di veicoli elettrici qualora erogino energia di provenienza certificata.

2. La Giunta Comunale, con propria deliberazione, può concedere riduzioni ed esenzioni dal canone per iniziative che rivestano particolare interesse per l'Amministrazione comunale fatti salvi gli equilibri di bilancio.

Articolo 49 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito all'atto del rilascio dell'autorizzazione/concessione, contenente la quantificazione del canone stesso; esclusivamente per tale anno, l'importo del canone, viene determinato in dodicesimi, in base al periodo di effettiva occupazione, considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo. Limitatamente all'anno 2021 la scadenza per il versamento del Canone è fissata al 31 maggio.
4. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 2-bis del Decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, direttamente al Comune, nelle modalità indicate dall'ufficio/soggetto competente alla riscossione.
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad euro 250,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione. Limitatamente all'anno 2021 la scadenza delle quattro rate è fissata alle seguenti date: 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre, 31 dicembre.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
7. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare annuo complessivo dello stesso sia uguale o inferiore ad euro 5,00.

Articolo 50 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione/concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone sia superiore ad euro 250,00. Limitatamente all'anno 2021 la scadenza delle quattro rate è fissata alle seguenti date: 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre, 31 dicembre.

3. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
4. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
5. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare annuo complessivo dello stesso sia uguale o inferiore ad euro 5,00.

Articolo 51 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali.
2. In caso di affidamento del servizio in Concessione a terzi, il procedimento di accertamento e riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Concessionario.
3. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera euro 12,00.
4. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 52 - Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da presentare al Comune, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone di cui al presente regolamento. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura del tasso legale maggiorato di un punto percentuale.
5. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori ad euro 12,00.

Articolo 53 - Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al soggetto passivo apposito avviso di accertamento esecutivo. In attuazione della potestà regolamentare prevista dall'art. 50 della Legge 449/1997, alle violazioni relative al mancato o insufficiente versamento del canone alle prescritte scadenze indicate nel presente Regolamento, in aggiunta al canone dovuto si applica la sanzione amministrativa prevista dalla lettera h) del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 nella misura pari al 30 per cento dell'importo dovuto e non versato (o non versato alla prescritta scadenza). Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione di cui al precedente periodo è ridotta alla metà. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al periodo precedente è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Si applicano altresì interessi calcolati al tasso legale maggiorato di un punto percentuale.
2. Al fine di agevolare l'adempimento degli obblighi di pagamento, è ammesso il versamento spontaneo maggiorato della sanzione prevista dal precedente comma calcolata in misura ridotta secondo la modalità prevista per le entrate tributarie ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 472/1997 (ravvedimento) che si richiama in quanto compatibile. Tale modalità agevolata non è applicabile dopo la notifica di avviso di accertamento esecutivo.
3. All'occupazione abusiva di suolo ai sensi della Legge 160/2019 comma 821 lett. g) ed h) si applicano:
 - a) un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 821, lett. g), della legge n. 160/2019, considerando permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presumono come effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale, le occupazioni temporanee. Resta fermo che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.
 - b) la sanzione amministrativa del 100 per cento dell'ammontare del canone dovuto, fermo restando, quando prevista, l'applicazione delle sanzioni di cui al codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 1992).
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 51 del presente Regolamento.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160/2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

CAPO V – CANONE MERCATALE

Articolo 54 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate di cui ai commi da 837 a 845, dell'art. 1 della Legge n. 160/2019. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. Il canone di concessione di cui al comma 1, si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge n. 160/2019, disciplinato nei Capi precedenti del presente Regolamento.
3. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune destinate a mercati.
4. Il canone di concessione di cui al comma 1 sostituisce il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, il prelievo sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1, della Legge n. 147/2013.
5. Il canone di concessione è dovuto al Comune di Soliera dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza dall'occupante di fatto, anche abusivo, sulla base della superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Articolo 55 - Disciplina dei mercati

1. Per l'individuazione delle aree e degli spazi da destinare al commercio su aree pubbliche, nonché per la disciplina del commercio inerente i mercati, i posteggi isolati, le fiere e il commercio itinerante, ivi compresi i procedimenti relativi al rilascio delle concessioni e autorizzazioni, si applicano le disposizioni del Regolamento Comunale del mercato a cadenza bisettimanale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29/01/2001.

Articolo 56 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n.160/2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati.
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
 - c) durata dell'occupazione;

- d) tipologia dell'occupazione in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con possibile previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni.
3. La Giunta Comunale, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, approva le tariffe relative alle varie tipologie di occupazione tenendo conto degli elementi sopra indicati e applicando appositi coefficienti. In caso di mancata approvazione delle tariffe entro il suddetto termine, le stesse si intendono prorogate di anno in anno. In sede di prima applicazione del Canone i coefficienti e le tariffe sono altresì allegati al presente Regolamento (allegato E) a formarne parte integrante e sostanziale;
 4. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.
 5. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

Articolo 57 - Classificazione delle strade

1. Il canone è altresì graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale effetto, ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in due categorie:
 - la 1^a categoria comprendente il "centro storico" così come definito dal RUE – Regolamento Urbanistico Edilizio – approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 76 del 28/11/2017;
 - la 2^a categoria comprendente tutto il restante territorio comunale comprese le frazioni.
2. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta in misura del 50 per cento rispetto alla 1^a categoria.
3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

Articolo 58 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. La tariffa annua è applicata ai mercati, realizzati anche in strutture attrezzate, che comportano la sottrazione permanente delle aree all'uso pubblico e comunque per una durata non inferiore a 365 giorni l'anno.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3. La tariffa standard annua di riferimento è quella indicata al comma 841 della Legge 160/2019 (Comuni con popolazione oltre 10.000 abitanti e fino a 30.000). La definizione di eventuali coefficienti moltiplicatori ai fini del calcolo della tariffa è

effettuata dalla Giunta Comunale in sede di approvazione delle tariffe. In sede di prima istituzione del canone i coefficienti e le tariffe applicate sono altresì riportati nell'allegato E al presente Regolamento a formarne parte integrante e sostanziale.

4. La tariffa giornaliera è applicata ai mercati a carattere temporaneo, che comportano la sottrazione all'uso pubblico delle aree con cadenza periodica, giornaliera, settimanale o mensile, e che per i restanti periodi tornano nella disponibilità della collettività.
5. La tariffa standard giornaliera è quella indicata al comma 842 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 per i Comuni con popolazione oltre 10.000 abitanti e fino a 30.000.
6. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore; nella stessa delibera sono indicati i coefficienti moltiplicatori della tariffa standard.
7. La tariffa giornaliera ordinaria, determinata dalla Giunta Comunale ai sensi del presente Regolamento, si applica in ragione di un nono (1/9) per ciascuna ora di occupazione; qualora l'occupazione effettiva si protragga oltre le 9 ore si applica la tariffa giornaliera.
8. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale il canone è determinato applicando la tariffa giornaliera ordinaria come determinata dalla Giunta Comunale e prevedendo una riduzione dello stesso in misura pari al 40 per cento.
9. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe e dei coefficienti comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 59 - Riduzioni

1. Nel caso in cui le occupazioni temporanee soggette a tariffa giornaliera siano circoscritte ad una determinata fascia oraria si applicano le seguenti riduzioni:
 - dalle ore 06:00 alle ore 20:00 (tariffa giornaliera ridotta del 20 %);
 - dalle ore 20:00 alle ore 06:00 (tariffa giornaliera ridotta dell'80 %).
2. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche interessati allo spostamento del banco di vendita, in occasione di lavori per opere pubbliche che interessano il centro storico, hanno diritto ad una riduzione del canone pari al:
 - 20 per cento per durata dei lavori fino a due mesi;
 - 50 per cento per durata dei lavori oltre a due mesi intendendosi a tal fine la durata complessiva dei lavori anche se articolata su due anni consecutivi.

Tale agevolazione è riconosciuta nell'anno successivo a quello in cui si sono verificati i lavori al fine di tener conto del periodo di effettiva spettanza dell'agevolazione. I contribuenti interessati devono presentare richiesta di riduzione, su modelli predisposti dal Comune, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale si sono verificati i lavori. La presentazione tardiva della richiesta comporta la decadenza del beneficio.

3. La Giunta Comunale, con propria deliberazione, può concedere riduzioni e/o esenzioni dal canone per iniziative che rivestano particolare interesse per l'Amministrazione comunale fatti salvi gli equilibri di bilancio.

Articolo 60 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) Le occupazioni dei produttori agricoli che vendano direttamente i loro prodotti nell'ambito del "Mercato Contadino".

Articolo 61 - Occupazioni abusive

1. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 821 lett. g) ed h) della Legge 160/2019 sono considerate abusive le occupazioni realizzate senza la preventiva concessione o autorizzazione comunale. Sono considerate altresì abusive le occupazioni difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione o che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione.
2. Sono applicate, quando previste le sanzioni amministrative di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 da parte degli organi preposti alla vigilanza. In tal caso, copia dei relativi verbali di accertamento saranno trasmessi all'ufficio competente o al Concessionario della riscossione del Canone, per applicazione delle sanzioni di cui all'art. 67 del presente Regolamento.
3. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
4. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

Articolo 62 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 63 - Agevolazioni COVID relative al solo anno 2021

1. In ragione della crisi epidemiologica che sta interessando l'intero territorio nazionale e tenuto conto delle misure restrittive adottate a livello nazionale/regionale per limitarne la diffusione, al fine di sostenere il tessuto economico del territorio si introduce – limitatamente all'anno 2021 – la seguente misura agevolativa:
 - esenzione dal pagamento del canone mercatale fino al 31 dicembre 2021 per tutte le occupazioni di suolo realizzate da operatori che svolgono attività di commercio su aree pubbliche su posteggio ed in forma itinerante ivi compresi i cosiddetti "spuntisti", nonché dai produttori agricoli; tale agevolazione spetta per l'occupazione effettuata per lo svolgimento di tutti i mercati che si tengono sul territorio comunale.

2. La misura agevolativa sopra indicata trova applicazione con riferimento alle fattispecie ed ai periodi dell'anno per i quali l'esonero non risulti disposto da provvedimenti statali ancorché adottati successivamente all'approvazione del presente regolamento.
3. L'agevolazione introdotta dal Comune con il presente articolo – fatto salvo quindi eventuali agevolazioni previste da norma statale - si applica solo ai soggetti che alla data del 30/04/2021 risultano in regola con il pagamento della COSAP eventualmente dovuta relativa all'anno 2020.

Articolo 64 - Versamento del canone

1. I soggetti titolari di posto fisso, relativamente al primo anno di concessione, devono effettuare il pagamento del canone in un'unica soluzione all'atto del rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso; esclusivamente per tale anno, l'importo del canone, viene determinato in dodicesimi, in base al periodo di effettiva occupazione, considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
2. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Limitatamente all'anno 2021 la scadenza per il versamento del Canone è fissata al 31 maggio.
3. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad euro 250,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione. Limitatamente all'anno 2021 la scadenza delle quattro rate è fissata alle seguenti date: 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre, 31 dicembre.
4. Gli importi dovuti ai sensi del comma 844 Legge 160/2019 sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82/2005, o, le altre modalità previste dal medesimo codice.
5. I soggetti non titolari di posto fisso devono effettuare il pagamento del Canone in conformità a quanto disposto dalla Legge 160/2019 utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82/2005, o, le altre modalità previste dal medesimo codice.
6. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni realizzate dai soggetti titolari di posto fisso possono essere differiti o sospesi in caso di gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
7. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare annuo complessivo dello stesso sia uguale o inferiore ad euro 5,00.

Articolo 65 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.
3. Non si fa luogo all'emissione di atti di accertamento se l'ammontare dell'importo dovuto, maggiorato di sanzioni e interessi, con riferimento ad ogni periodo non supera euro 12,00.

Articolo 66 - Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura pari al tasso di interesse legale maggiorato di un punto percentuale.
4. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori ad euro 12,00.

Articolo 67 - Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al soggetto passivo apposito avviso di accertamento esecutivo. In attuazione della potestà regolamentare prevista dall'art. 50 della Legge 449/1997, alle violazioni relative al mancato o insufficiente versamento del canone alle prescritte scadenze indicate nel presente Regolamento, in aggiunta al canone dovuto si applica la sanzione amministrativa prevista dalla lettera h) del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 nella misura pari al 30 per cento dell'importo dovuto e non versato (o non versato alla prescritta scadenza). Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione di cui al precedente periodo è ridotta alla metà. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al periodo precedente è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Si applicano altresì interessi calcolati al tasso legale maggiorato di un punto percentuale.
2. Al fine di agevolare l'adempimento degli obblighi di pagamento, è ammesso il versamento spontaneo maggiorato della sanzione prevista dal precedente comma calcolata in misura ridotta secondo la modalità prevista per le entrate tributarie ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 472/1997 (ravvedimento) che si richiama in quanto compatibile. Tale modalità agevolata non è applicabile dopo la notifica di avviso di accertamento esecutivo.
3. All'occupazione abusiva di suolo ai sensi della Legge 160/2019 comma 845 si applicano:
 - a) un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 821, lett. g), della legge n. 160/2019, considerando

permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile , mentre si presumono come effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale , le occupazioni temporanee. Resta fermo che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

- b) la sanzione amministrativa del 100 per cento dell'ammontare del canone dovuto, fermo restando, quando prevista, l'applicazione delle sanzioni di cui al codice della strada (decreto legislativo n. 285/1992).
- 4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
- 5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 65 del presente Regolamento.
- 6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160/2019.
- 7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

Articolo 68 – Entrata in vigore

- 1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021 ai sensi dell'art.53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388.